



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2355 del 2023, proposto da Pasqualino Zuccarello, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Astuto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Università degli Studi di Enna "Kore", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Gargano e Luca Pedullà, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

Loredana Scalia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento prot. n. 18678 del 29 settembre 2023, avente ad oggetto l'esclusione, in autotutela, dal concorso per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023, VIII Ciclo, scuola secondaria di II grado;

2) del provvedimento o atto, di data e protocollo non meglio conosciuti, con il quale l'Università degli Studi di Enna "Kore" ha modificato la graduatoria provvisoria degli ammessi al corso di formazione, pubblicata il 29 settembre 2023, estromettendo il signor Pasqualino Zuccarello dalla stessa;

3) del provvedimento o atto con il quale l'Università degli Studi di Enna Kore ha approvato la nuova graduatoria degli ammessi al corso di formazione, pubblicata il 6 ottobre 2023, nella parte in cui non ha incluso il signor Pasqualino Zuccarello tra i "candidati idonei";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Università degli Studi di Enna "Kore";

Vista la memoria della ricorrente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la causa ha ad oggetto: l'esclusione, in autotutela, della ricorrente dal concorso per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023, scuola secondaria di II grado, presso l'Università Kore di Enna; la graduatoria definitiva di tale concorso;

Rilevato che l'esclusione è avvenuta in quanto l'Università ha ritenuto che il ricorrente, in quanto in possesso della maturità scientifica e concorrente per la classe di concorso B32, non fosse in possesso dei requisiti di accesso;

Considerato che, nella graduatoria provvisoria, il ricorrente era collocato alla

posizione (non utile) n. 1336, con un punteggio di 47 punti, e, pertanto, tra gli idonei non vincitori;

Considerato, altresì, che parte ricorrente fa valere il proprio interesse a una migliore collocazione nella graduatoria in vista di un'eventuale utilizzo della stessa in una futura selezione, la quale non è ancora stata bandita;

Ritenuto che il *periculum in mora* non è immediatamente apprezzabile, ma che il collegio ritiene, comunque, apprezzabili le esigenze cautelari ai fini della celere fissazione dell'udienza pubblica, avuto riguardo ai precedenti della sezione favorevoli a parte ricorrente, che fanno ritenere sussistente il *fumus boni juris*;

Rilevato che, in tale sede, si apprezzeranno tutti i profili in rito e nel merito;

Ritenuto di compensare le spese di fase avuto riguardo alla misura cautelare disposta;

Rilevato che parte ricorrente ha notificato il ricorso a una candidata, che perderebbe una posizione nella graduatoria definitiva in caso di accoglimento del ricorso, e che, pertanto, a una sommaria cognizione, sembra essere stata correttamente individuata quale controinteressata;

Rilevato di accogliere l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, come fatto in casi analoghi (vedi ordinanza n. 3541 del 24 novembre 2023), disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web dell'Università Kore, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 15 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e

successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 giugno 2024, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente, Estensore

Valeria Ventura, Referendario

Francesco Fichera, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Aurora Lento

IL SEGRETARIO